



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

OGGETTO: Ordinanza per il taglio e la manutenzione dei terreni al fine di prevenire possibili incendi

Prot. n. 1596 del 05.07.2022

Albo n. 226

ORDINANZA N. 7 del 05.07.2022

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225/1992 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

PRESO ATTO:

1. Che nel periodo estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle essenze arboree e quindi aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografico minore;
2. Che molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, e comunque prospicienti la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e fogliame, al fine di agevolare la visibilità dei fruitori;
3. Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
4. Che quanto suddetto provoca il degrado e l'incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;
5. I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
6. L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

PRECISATO che prima degli incroci stradali, le piantagioni e vegetazioni non devono elevarsi oltre un metro rispetto al piano stradale, per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva o degli incroci, su entrambi i lati dei due sensi di marcia;

VISTO che si ritiene necessario mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale di corsi d'acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale deflusso delle acque ed evitare situazioni di pericolo, esondazioni e/o allagamenti;



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

RAVVISATA la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

RILEVATA altresì la necessità che l'intero territorio debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di: degrado, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico, non corretto svolgimento delle attività e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

RITENUTO necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità di ogni cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica e considerata l'urgenza al fine di eliminare i pericoli, di far provvedere agli intestatari, come risultanti agli Atti dell'Amministrazione, ad adottare i provvedimenti conseguenti;

RICHIAMATA la nota n. 37651 del 21.06.2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara sull'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti fondamentali per la stagione estiva 2022;

Visto il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

VISTO gli artt. 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 285/1992 del 30.04.1992 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18.08.2000 e gli artt. 915, 916 e 917 del C.C. e l'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde (anche se recintati), i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali:

1) ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi;

2) La escavazione, profilatura, ricavatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque, nonché di ripristinarli, se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, così da favorire il regolare deflusso e la loro immissione nei fossi principali;



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

- 3) La realizzazione di tutte quelle opere che si rendono necessarie al regolare deflusso delle acque di raccolta a monte dei fondi, anche se interessanti più proprietà al fine di evitare allagamenti e comunque situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità;
- 4) Il restauro delle ripe, delle scarpate e degli argini così da evitare smottamenti e frane;
- 5) La rimozione tempestiva di eventuali frane e smottamenti di terreno ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- 6) La manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche ed al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il **20 Luglio 2022** e successivamente, in maniera periodica, fino al **30 Settembre 2022**, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei posti, mediante la Ditta autorizzata da quest'Ente, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà, nonché ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 7 bis del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, **il quale prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00**, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia (art. 2 del "R.C. per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme dei regolamenti e ordinanze comunali", nonché art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 n.267 e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 c. 1 della L. n. 689/1981 del 24.11.1981.

E' fatto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi.

AVVERTE

- Che scaduti i termini predetti, il Comune di Abbateggio valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

Comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di **SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 25,00 ad € 500,00**

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. alla Prefettura di Pescara;
2. Alla Protezione Civile Regionale;
3. Alla Stazione Carabinieri di San Valentino in AC;
4. Al Comando corpo Forestale della stazione di Tocco Casauria e di Guardiagrele;
5. Al Parco Nazionale della Majella;
6. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
7. Al Servizio Comunale di Protezione Civile e Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) di Caramanico Terme;
8. All'Ufficio Tecnico Comunale per gli interventi di pulizia in danno dei trasgressori.

Il sindaco

Ing. Gabriele L. Di Pierdomenico